

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente lamenta la illegittima e immotivata segnalazione alla CAI dovuta al mancato pagamento di un assegno tratto sul conto corrente ad essa intestato per euro 1.650. In particolare, la società ricorrente sostiene che sul conto vi erano fondi sufficienti al pagamento del titolo e che la banca non avrebbe provveduto a inviare la comunicazione di avviso del protesto e di conseguente segnalazione in CAI prevista dalla normativa vigente.

Essa chiede pertanto la immediata cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno subito, che quantifica in euro 100.000.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca replica che al momento della presentazione del titolo sul conto, affidato fino a euro 200.000 per cassa e fino a euro 400.000 per anticipi sbf, non vi erano fondi sufficienti per provvedere al relativo pagamento. Di conseguenza, essa aveva provveduto ad informare il cliente mediante lettera raccomandata a/r del 3.11.09, che viene depositata in copia insieme al telegramma del 21.10.09, relativo all'avvio al protesto del titolo per mancanza di fondi.

Diritto

Il ricorso non appare fondato, in quanto dagli atti risulta che sul conto non vi erano fondi disponibili per pagare l'assegno su di esso tratto.

Inoltre risulta agli atti che la banca, dopo aver avvisato la società del protesto del titolo, ha inviato tramite raccomandata a/r, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 9bis, l. n. 386/1990.

Infine, nessuna prova, neppure indiziaria, è stata offerta circa l'esistenza e l'ammontare del danno che la società avrebbe subito in conseguenza della condotta asseritamene illecita della banca.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE